

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO CURRICULARE

Art. 1

(Oggetto)

Il presente regolamento stabilisce le modalità, i tempi e le scadenze relativi allo svolgimento del tirocinio curriculare previsto dai piani di studio dei corsi di laurea triennale/magistrale attivi presso il Dipartimento.

Le attività oggetto del tirocinio devono essere coerenti con gli obiettivi didattici generali del corso di studio a cui lo studente è iscritto. Devono inoltre essere svolte durante il periodo di iscrizione al corso di studio.

Il tirocinio previsto dal curriculum del corso di studio potrà essere svolto presso il Dipartimento o altre strutture dell'Ateneo, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento (tirocinio interno) o presso Enti pubblici o privati preventivamente convenzionati (tirocinio esterno). Nel primo caso, la supervisione del tirocinio è affidata unicamente a un tutor interno assegnato allo studente; nel secondo, da un tutor interno e da uno esterno nominato dall'Ente ospitante.

Art. 2

(Tirocinio interno)

I tirocini interni possono consistere in:

- 1) partecipazione a seminari e/o convegni organizzati dal Dipartimento o da altre strutture dell'Ateneo, anche in collaborazione con altri Enti, per i quali sia stata debitamente rilevata la presenza e di cui sia indicata la durata in ore;
- 2) attività pratica o di studio, svolta sotto la supervisione di un docente nella veste di tutor, che può concretizzarsi, a titolo esemplificativo, nella redazione di una relazione scritta, nello svolgimento di una ricerca bibliografica, in un lavoro di catalogazione di testi e/o materiali, etc. In tal caso il docente-tutor dovrà attestare, ai fini della convalida, l'attività svolta sotto la sua supervisione e la relativa durata in ore;
- 3) esami in sovrannumero, nel limite dei CFU disponibili per il tirocinio nel piano di studio.

Lo studente potrà ritirare presso la Sezione Didattica il diario di tirocinio, per annotare le attività svolte e facilitare la relativa rendicontazione. Il diario non costituisce comunque prova dell'effettivo svolgimento delle attività rendicontate. Prima di presentare la domanda di convalida di cui all'art. 6, lo studente dovrà verificare presso la Sezione Didattica le attività di cui al punto 1) effettivamente convalidabili.

Art. 3

(Tirocinio esterno)

Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso strutture esterne, le modalità di realizzazione vengono definite, in base a specifici progetti formativi, dal referente della struttura ospitante denominato Tutor professionale. Le modalità per l'attivazione del tirocinio sono definite dal vigente regolamento di Ateneo in materia, consultabile all'indirizzo web <http://www.unicampania.it/index.php/studenti/opportunita/stage-e-tirocini/tirocini-curricolari>.

Affinché il tirocinio esterno abbia validità, è necessario che tra l'Ateneo e la struttura presso cui lo studente intende svolgere il tirocinio sia attiva al momento della richiesta un'apposita convenzione.

È possibile lo svolgimento del tirocinio all'estero. Non vi sono vincoli rispetto al paese, alla struttura sede di tirocinio e al tipo di tutor. Il tirocinio può svolgersi anche in paesi extra-europei, fermo restando che non si tratti di paesi a rischio, secondo criteri e indicazioni del Ministero degli Affari Esteri.

Allo studente sarà consegnato un apposito diario di tirocinio, nel quale dovrà registrare le attività svolte e la relativa durata in ore. Al termine del tirocinio esterno, il Tutor professionale dovrà compilare la relazione finale sulle attività svolte.

Art. 4

(Durata del tirocinio)

La durata del tirocinio curriculare è proporzionale al numero di CFU previsti dal piano di studio per detta attività. Come criterio di massima, 1 CFU sarà considerato equivalente a 25 ore di attività, tenendo conto anche dei tempi di preparazione individuale, da valutarsi caso per caso sentito il responsabile dell'attività.

Art. 5

(Altre attività convalidabili)

Nel caso in cui lo studente abbia svolto e stia svolgendo, durante il corso di studio, un'attività di volontariato o di servizio civile, abbia frequentato corsi di formazione o abbia partecipato a seminari o convegni esterni, può chiederne il riconoscimento ai fini del tirocinio nei limiti previsti dall'art. 4. A tal fine, lo studente deve produrre idonea documentazione comprovante le attività svolte e la loro durata in ore.

Art. 6

(Convalida del tirocinio)

Al termine delle attività, per procedere alla convalida formale del tirocinio curriculare, lo studente deve:

- 1) verificare preliminarmente la corrispondenza delle ore complessive di attività svolte al numero di CFU previsti dal piano di studio;
- 2) presentare la richiesta di convalida (non oltre 45 giorni prima della data di inizio della sessione di laurea) utilizzando l'apposito modulo, allegando la documentazione comprovante le attività svolte, di cui deve essere quantificabile la durata in ore (attestati/certificati nel caso di attività esterne di cui si richiede il riconoscimento; diario di tirocinio nel caso in cui lo stesso sia stato svolto presso un Ente convenzionato; autocertificazione delle attività interne al Dipartimento o attestazione firmata dal docente-tutor);
- 3) effettuare la prenotazione online, attraverso il portale dei servizi agli studenti, all'appello fissato per la convalida/verbalizzazione del tirocinio;

in caso di esito negativo della valutazione, lo studente sarà avvisato dalla Sezione Didattica e invitato ad integrare la relativa documentazione.